

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «G.S.M. Trasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

VISTO l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2202, n. 220;

VISTO l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO l'art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n.267;

VISTE le risultanze del verbale di revisione del 30.11.10 e successivo accertamento ispettivo del 29.03.11 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

VISTI gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

CONSIDERATO che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 L.214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

TENUTO CONTO che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;



DECRETA**Art. 1**

La Società Cooperativa " G.S.M. TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO " con sede in Quarto (NA), costituita in data 12.12.1983, n.REA NA-355437, C.F. 04292680636, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 *septiesdecies* c.c. e il Dr. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17.10.1973, con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n.19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08050

